



VARIANTE DI PIANO REGOLATORE

PIANO DI GESTIONE DELLE ANTENNE
PER LA TELEFONIA MOBILE

NORMA

DOCUMENTO PER L'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Viganello, 4 aprile 2019

MAURO GALFETTI

arch. dipl. ETH/SIA/OTIA/REG (A)
e pianificatore FSU

Via alla Chiesa 3
6962 Viganello

tel. 091 971 97 28 tel. 091 970 39 87
cell. 079 207 11 73
e-mail: mauro_galfetti@ticino.com

Gruppo di progetto
Arch. Mauro Galfetti
Arch. Cristina Bocchi

Gestione delle antenne per la comunicazione mobile

- Art. 1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio nazionale vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.
- Art. 2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità, così come indicate nel Piano “Gestione delle antenne per la telefonia mobile”:
- Priorità I. Riferite di principio alle zone per il lavoro e di interesse pubblico con contenuti affini.
 - Priorità II. Riferite di principio alle zone con contenuti misti (abitative, artigianali, commerciali, alberghiere, turistiche, sportive, culturali) e di interesse pubblico con contenuti affini; la zona centrale del nucleo tradizionale della sezione di Lugano, in considerazione della sua natura di centro urbano a contenuti prevalentemente terziari e commerciali.
 - Priorità III. Riferite di principio alle zone abitative semi-intensive e intensive e di interesse pubblico con contenuti affini.
 - Priorità IV. Riferite di principio alle zone abitative estensive, ai nuclei tradizionali e alle zone di interesse pubblico non contemplate alle priorità più alte.
 - Priorità V. Aree delimitate dal raggio di 100 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili.
- Art. 3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità maggiore.
- Art. 4. Domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti sono vietate.
- Art. 5. Di principio le antenne, in quanto corpi tecnici, non devono essere mascherate o camuffate visivamente, fatto salvo per giustificati motivi di inserimento paesaggistico.
- Sono quindi sottoposte alle presenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti effettuati per motivi di inserimento paesaggistico.
- Art. 6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzionalità tecnica.
- Art. 7. Se a seguito della procedura a cascata una ditta installa un nuovo impianto che supplisce a livello di copertura e/o capacità di rete alle necessità del mantenimento di un sito precedentemente installato, deve provvedere al contestuale smantellamento di quest'ultimo.
- Allo stesso modo non sono ammessi interventi (ammodernamento, potenziamento, ecc.) su impianti esistenti in conflitto con la priorità di zona, nel momento in cui sono disponibili ubicazioni in zone con priorità maggiore; la ditta dovrà nel caso provvedere al contestuale spostamento dell'antenna nella zona con priorità maggiore.

- Art. 8. Ad esclusione dell'installazione di microcelle (potenza inferiore a 6 Watt), per tutte le domande di costruzione da inoltrare per nuove antenne o modifiche ad impianti esistenti devono essere sentiti preventivamente i servizi competenti dell'autorità comunale.
- Art. 9. Modalità di presentazione della Domanda di costruzione (DC): ogni DC deve essere corredata da un Rapporto tecnico che giustifichi e motivi:
- la necessità dell'impianto in relazione al sistema di copertura e alla capacità di rete
 - la potenza dell'impianto e le direzioni di irraggiamento
 - l'ubicazione dell'impianto in funzione del sistema di priorità di cui alla presente norma
- Art. 10. Nell'esame delle autorizzazioni si applica il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio di cui agli artt. 104 e 109 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e artt. 100 e 107 del Regolamento di applicazione della Lst (RLst).